Associazione Castanicoltori Lario Orientale

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Costituzione - Denominazione – Sede

Art. 1. E' costituita con Sede in Sala al Barro, via Vasena 4, presso la Comunità Montana del Lario Orientale e della valle San Martino, l'associazione di promozione sociale denominata "Associazione Castanicoltori Lario Orientale" ai sensi della Legge 383/2000 e successive modifiche nonché nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile. Il trasferimento di sede legale non comporta modifica statutaria.

Art. 2. L'Associazione Castanicoltori Lario Orientale (A.C.L.O.), più avanti chiamata per brevità Associazione, non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi.

Finalità e attività

Art. 3. Premesso che l'adesione all'Associazione da parte dei soci non modifica in alcun modo i loro titoli di proprietà o equivalenti (affitto, comodato, ecc...) ed i relativi diritti che ne conseguono, l'Associazione persegue, in particolare, le seguenti finalità e svolge le seguenti attività:

a) Promuovere la valorizzazione del castagno e di tutte le attività ad esso collegate o riconducibili, anche in collaborazione e con il contributo di Enti pubblici, associazioni, gruppi ed altre realtà del territorio (Pro Loco, Comitati, ecc.);
b) Salvaguardare le risorse genetiche autoctone del territorio mediante il recupero e la corretta gestione delle selve residue, sia a fini produttivi che per il mantenimento del paesaggio e della biodiversità vegetale e animale;
c) Promuovere la collaborazione con Istituti universitari, Fondazioni e altri soggetti equivalenti per le attività di ricerca e sperimentazione sulla coltivazione del castagno e sull'utilizzazione dei prodotti del castagneto;
d) Salvaguardare i castagneti e la loro produttività monitorandone lo stato di salute, attivando, ogni qualvolta necessario, gli enti preposti al controllo delle fitopatologie e segnalando l'eventuale comparsa di nuovi parassiti;
e) Favorire la promozione e la conoscenza delle aree lariane produttrici di castagne e marroni e il valore multifunzionale del castagneto da frutto;
f) Favorire le singole manifestazioni tecniche e promozionali dedicate al castagno e collaborare a una loro maggiore diffusione e presenza nel territorio;
g) Promuovere, in base alle leggi, alle norme ed agli usi vigenti, marchi di qualità e quant'altro ritenuto necessario per la tutela e la valorizzazione delle produzioni castanicole del territorio;
h) Sollecitare gli enti preposti a predisporre misure adeguate per salvaguardare il diritto di raccolta dei singoli associati all'interno dei loro castagneti (regolamenti, cartelli, ordinanze, ecc...);
i) Promuovere il ruolo che spetta agli Enti locali nella valorizzazione e salvaguardia del territorio e dell'ambiente delle zone castanicole incentrate sul Lario Orientale, in particolare di quelle più vocate, mediante la realizzazione di sentieri tematici (sentieri del castagno) e la realizzazione e divulgazione di carte turistiche, guide e sussidi didattici;
j) Promuovere e sostenere tutte le azioni e le iniziative volte alla conoscenza dei prodotti locali e del territorio lariano che possano avere ricadute positive sulla castanicoltura;
k) Promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali sia sul territorio di competenza che in ogni altro luogo sia ritenuto a ciò utile od opportuno;
l) Valutare, sulla scorta di criteri economici, territoriali, paesaggistici e storici, le possibilità di recupero delle antiche selve oramai degradate mediante interventi di

piantumazione e/o innesto che privilegino l'utilizzo di varietà ed ecotipi di provenienza locale;

m) Rappresentare i propri associati nei rapporti con Enti locali, nazionali e internazionali;
n) Presentare, in rappresentanza dei propri soci che ne facciano esplicita richiesta con le modalità a ciò ritenute più idonee, domanda collettiva di finanziamento/contributi per tutte le attività agrosilvopastorali legate ai castagneti, diventando, nel contempo, responsabile, nei confronti dell'Ente erogante, della gestione collettiva e coordinatore delle singole gestioni da parte dei soci partecipanti alla domanda;
o) Favorire la costituzione di progetti di filiera, anche mediante l'acquisto di macchinari per la conservazione e la trasformazione dei frutti, finalizzati a valorizzare le produzioni dei singoli associati;
p) Attivare corsi di formazione, visite tematiche, incontri tecnici sulla castanicoltura finalizzati a migliorare le conoscenze e le competenze tecniche degli associati;
q) Promuovere e organizzare attività e manifestazioni finalizzate alla salvaguardia e allo sviluppo dei vari aspetti della cultura agricola locale, dell'allevamento, dell'artigianato manuale, della cucina tradizionale, e della conoscenza e delle tradizioni legate al territorio;
r) Accettare in gestione, sia diretta sia mediante il ricorso a terzi, i castagneti a tal fine conferiti all'Associazione sia da singoli associati sia da terzi, purché sulla base di comodato d'uso gratuito e per un congruo numero di anni;
s) Accettare lasciti e donazioni di qualsiasi genere e provenienza, purché consentiti dalle normative vigenti, atti al raggiungimento degli scopi associativi;
t) Partecipare ad altre associazioni o enti che, senza scopo di lucro, perseguano gli stessi obiettivi dell' Associazione;

Art. 4. L'Associazione, in relazione agli scopi sociali, può promuovere, organizzare, svolgere, sostenere, partecipare a progetti, iniziative, attività, eventi, in Italia o all'estero, con particolare attenzione per quelli:

- scientifici, dimostrativi, di studio o ricerca, divulgativi, espositivi, pubblicistici, fieristici, editoriali, promozionali, valorizzativi, formativi ed informativi in campo forestale, agricolo, botanico, zootecnico, della cultura e delle tradizioni locali;

può inoltre svolgere attività:

- di sensibilizzazione, proposta, sollecito nei confronti delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni preposte alla stesura, all'emanazione e all'applicazione di leggi, norme e regolamenti, ivi inclusi possibili finanziamenti utili o necessari al raggiungimento dei fini sociali.

L'Associazione, di conseguenza, realizza i propri scopi con tutte le attività che verranno di volta in volta ritenute più idonee in funzione delle indicazioni emerse durante l'annuale assemblea degli associati.
In modo particolare si cercherà di dare spazio alle nuove tecnologie di comunicazione, compatibilmente con le risorse disponibili, nonché ad ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi sopra descritti.

Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

Soci

Art. 6. Possono diventare membri dell'Associazione, tutti coloro che:

a) abbiano compiuto il 18° anno di età
b) condividendo gli scopi dell'Associazione, intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di associato è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

Art. 7. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

Art. 8. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi.

Art. 8 bis. I soci di dividono nelle seguenti categorie:

a) soci fondatori
b) soci ordinari

come di seguito definito:

a) soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendone l'atto costitutivo;
b) soci ordinari sono coloro che, oltre a quanto stabilito al precedente articolo 6, siano conduttori, a vario titolo, di un castagneto (o almeno di una pianta adulta di castagno da frutto). Essi, condividendo le finalità dell'Associazione, operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le loro quote associative.

Diritti e doveri dei soci

Art. 9. Tutti i soci aderiscono individualmente ed unicamente a titolo personale, hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.
Tutti i soci hanno diritto di voto in assemblea, purché in regola col pagamento della rispettiva quota annuale.
Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 20 giorni, dall'appartenenza all'Associazione, purché ciò non implichi onerosità (a qualsiasi titolo) a carico dall'Associazione stessa. In caso di recesso nel corso dell'anno sociale, la quota di iscrizione non sarà rimborsata.
I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.
Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 10. La qualità di socio si perde:

a) per decesso;
b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
c) dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.
La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.
E' espressamente esclusa la temporalità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 11. Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione e di partecipare all'assemblea dei soci.

I sostenitori che, avendo compiuto il 18° anno d'età, non conducono alcun castagneto ma condividono le finalità dell'Associazione possono dare la loro disponibilità, su base volontaria, ad operare in accordo con le indicazioni dell'Associazione, per il raggiungimento di tali finalità, secondo le proprie attitudini e capacità personali.
Il consiglio direttivo si riserva comunque la prerogativa di sospendere ed escludere dall'associazione qualsiasi sostenitore che, in maniera grave e ripetuta abbia avuto comportamenti contrari a questo statuto o alle finalità dell'associazione.

Organi sociali e cariche elettive

Art. 12. Sono organi dell'Associazione:
a. l'Assemblea dei soci;
b. il Consiglio Direttivo;
c. il Presidente ed il vicepresidente;
d. il Collegio dei Revisori dei Conti;
Tutte le cariche sociali sono elettive e prevalentemente gratuite.

Assemblea dei soci

Art. 13. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea viene convocata dagli amministratori, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. L'Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.
Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.
Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata, oppure messaggio di posta elettronica, oppure consegna a mano a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 20 giorni prima del giorno previsto.
L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.

Art. 14. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 15. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l'espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo due deleghe.
Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 16. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.
Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art. 17. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
- discute ed approva il bilancio preventivo e il bilancio/rendiconto consuntivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla nomina del consiglio direttivo e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
- elegge e revoca il presidente;
- determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;

- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 10;
- nel caso in cui il consiglio direttivo abbia ravvisato la necessità del Tesoriere, procede, su proposta del consiglio direttivo stesso, alla sua nomina.
- decide sulla necessità o meno di attivare il collegio dei revisori dei conti e, su proposta del consiglio direttivo, ne elegge i membri.
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art. 18. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.
Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Consiglio Direttivo

Art. 19. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 5 membri, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica due esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 20. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti, qualora sia stato reso operativo dall'assemblea.
La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 10 giorni prima della riunione o in qualsiasi altra forma che ne consenta la libera partecipazione.
Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 21. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.
Nello specifico:
- elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;
- nomina il segretario;
- decide sull'attivazione o meno del Tesoriere che, su proposta del consiglio direttivo, deve comunque essere eletto dall'assemblea;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.
- conferisce procure generali e speciali;
- instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- qualora l'assemblea abbia deciso per l'attivazione del collegio dei revisori dei conti, ha la responsabilità di identificare e proporre un congruo numero di persone degne e capaci, adatte e disponibili a ricoprire questo incarico, da proporre in Assemblea per la nomina a revisore dei conti;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 10.

Art. 22. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Presidente

Art. 23. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.
Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.
Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.
In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.
In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 24. Il Tesoriere, nel caso in cui il consiglio direttivo decida per la sua costituzione, è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.
Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 25. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. Egli verrà nominato dal consiglio direttivo all'inizio di ogni assemblea e resterà in carica fino all'assemblea successiva.

Collegio dei Revisori dei Conti

Art.26. Il collegio dei Revisori dei conti è organo di controllo amministrativo-finanziario. Esso verrà costituito ed attivato solo qualora l'Assemblea dei soci ne ravvisi la necessità e deliberi per il suo insediamento e la sua operatività.
Esso è formato da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all'Associazione. Il collegio rimane in carica per lo stesso tempo del Consiglio Direttivo.

Art. 27. Il Collegio dei Revisori, almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica i bilanci consuntivo e preventivo e presenta all'Assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ad essi.
Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale da trascrivere in apposito libro.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 29. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio, unitamente alla relazione scritta del Collegio dei Revisori, se esistente ed operativo, presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: la relazione morale; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso o il bilancio, dal

quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.

Art. 30. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
a) quote associative e contributi di simpatizzanti;
b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
c) donazioni e lasciti testamentari;
d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
e) proventi delle cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
g) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell' associazionismo di promozione sociale.
I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 31. Il patrimonio sociale è costituito da:
a) beni immobili e mobili;
b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
c) donazioni, lasciti o successioni;
d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 32. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.
Le quote sociali sono intrasferibili e non rivalutabili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 33. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 18 del presente statuto.
In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, sentito l'organismo di controllo di cui alla legge 662/96 verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Norma finale

Art. 34. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Sala al Barro 15/12/2012